COMUNE DI LUSEVERA

Medaglia d'oro al merito civile

PROVINCIA DI UDINE

MUNICIPIO DI VEDRONZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

(TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26-05-2023

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI 3

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4

ART. 2 PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DEL TRIBUTO 4

ART. 3 PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 5

ART. 4 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 5

ART. 5 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 7

ART. 6 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 8

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO 8

ART. 8 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO 8

TITOLO II COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO 9

ART. 9 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO 9

ART. 10 COMPONENTI DEL TRIBUTO 9

ART. 11 ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO 10

ART. 12 SUPERFICI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TRIBUTO 10

ART. 13 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE 11

TITOLO III ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI 11

ART. 14 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 11

ART. 15 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO 13

ART. 16 DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA 14

ART. 17 RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO 15

ART. 18 TRIBUTO GIORNALIERO 17

ART. 19 SCUOLE STATALI 17

TITOLO IV PAGAMENTO – ACCERTAMENTO RICOSSIONE E RIMBORSI DELLA TRIBUTO 18

ART. 20 PAGAMENTO DEL TRIBUTO 18

ART. 21 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI 19

ART. 22 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 20

ART. 23 RIMBORSO DEL TRIBUTO 20

ART. 24 MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI 20

ART. 25 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 21

ART. 26 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 21

TITOLO V SOSPENSIONI E CONTENZIOSO 22

ART.27 CONTENZIOSO 22
TITOLO VI PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E CONTROLLI 22
ART.28 REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI 22
ART. 29 CONTROLLO DEL TRIBUTO 23
TITOLO VII NORME FINALI 24
ART. 30 NORME TRANSITORIE E FINALI 24

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dall'articolo 1 comma 682 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'applicazione del Tributo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

Entro il termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione comunale, anche con riferimento alla scadenza determinata da eventuali proroghe legislative, è approvato il Piano Economico di Gestione del Servizio relativo al ciclo dei rifiuti urbani e determinate le tariffe del Tributo. Gli indici ed i parametri che determinano le singole voci tariffarie si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 e/o a quelli che di tempo in tempo saranno individuati dal Legislatore.

Il Tributo è definito e determinato con validità annuale (anno solare) e copre i costi totali del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, urbani avviati allo smaltimento.

Il Tributo è accertato e riscosso direttamente dal Comune e/o da soggetto all'uopo individuato tra i Concessionari abilitati.

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DEL TRIBUTO

Tutti gli utenti devono rispettare le metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto di quanto previsto dalle normative e regolamenti di merito. Il Gestore del servizio di igiene urbana attiverà quanto di competenza per il coinvolgimento degli utenti alla raccolta differenziata e per il controllo e repressione dei comportamenti degli utenti in contrasto con le normative sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.In particolare, potrà effettuare, con le modalità previste dalla legge, controlli sui sacchi non conformi per elevare a termine di legge, le relative sanzioni amministrative. Ogni violazione inerente alle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti solidi urbani previste da regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. Restano salve eventuali diverse sanzioni stabilite da altri regolamenti comunali in merito alla violazioni di disposizioni sui rifiuti solidi urbani per le quali sono state previste somme diverse a titolo di sanzione amministrativa con modifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16,comma 2, della L. n. 689/81 e s.m.i.. Restano salve, altresì, eventuali diverse sanzioni stabilite da norme Legislative in merito alla materia dei rifiuti che si cumulano alle sanzioni previste per la violazione dei Regolamenti ed ordinanze comunali. Saranno previste agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della tassa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento e raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani. Per finalità strettamente collegate alla gestione ed al controllo del Servizio di Igiene urbana, si potrà suddividere in zone il territorio comunale.

Il Tributo è in ogni caso dovuto nella misura non inferiore al 20%, in caso di:

- interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per eventi eccezionali ed imprevedibili di tipo organizzativo;
- mancato svolgimento del servizio che abbia determinato una situazione

riconosciuta dalla competente Autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali;

tale interruzione deve superare la durata continuativa di 30 giorni.

ART. 3 PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione, la detenzione di locali e di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono salve le esclusioni espressamente indicate nel presente Regolamento.

Si intendono per:

- locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anchese non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze;
- aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.

Il Tributo deve essere pagato al Comune sul cui territorio insiste la percentuale maggiore di superficie, indipendentemente da chi effettua il servizio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Tributo**.** In caso di variazioni delle Circoscrizioni Territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposizione si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti territoriali interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

L'arredo dei locali, l'attivazione per l'erogazione anche di un solo pubblico servizio (esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, l'utilizzo o la conduzione dell'immobile sino a che queste condizioni permangano, salvo prova contraria fornita con idonea documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

L'acquisizione della residenza anagrafica dà luogo ad utenza domestica con decorrenza dalla data della richiesta di residenza c/o il competente ufficio comunale.

Per le utenze non domestiche, l'utenza si intende attivata con la presentazione della Scia al Comune e, per le attività che necessitano di autorizzazione, dal rilascio dell'autorizzazione, salvo prova contraria di effettivo utilizzo, di cui l'Ente abbia avuto notizia o abbia accertato direttamente.

È in facoltà dell'utente dimostrare un'occupazione successiva ai termini di cui sopra medianteidonea documentazione.

ART. 4 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è dovuto dal soggetto fisico o giuridico, che possieda, occupi, detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.

Sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare anagrafico e tra coloro che usano in comune le superfici ancorché non facenti parte del nucleo familiare anagrafico in senso stretto. A tal fine per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione come risulta dagli atti di anagrafe, ivi comprese le persone che, pur non facendone parte, vi dimorino per almeno sei mesi nell'anno solare, nonché i conviventi di fatto. In caso di decesso del soggetto intestatario dell'utenza, i conviventi di fatto e/o coloro che usano insieme le superfici o vi dimorino per almeno sei mesi l'anno, sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto dal titolare originario dell'utenza.

Per locali in multiproprietà e per i Centri Commerciali, il Tributo è dovuto dal soggetto Gestoredei servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune; per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo, il Tributo è dovuto dai singoli occupanti o detentori.

Per le parti in comune di Condomini o di multiproprietà che siano utilizzate in via esclusiva da un soggetto, il Tributo è dovuto da quest'ultimo. È facoltà richiedere al soggetto/Amministratore di Condomini, multiproprietà, Centri commerciali, l'elenco degli occupanti o detentori dell'immobile.

Il Condominio è responsabile, comunque, per le parti comuni concesse in uso esclusivo, in solido con il singolo soggetto occupante, per il mancato pagamento del Tributo.

Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario del Tributo rimane ilconduttore principale titolare del contratto di locazione principale.

Per le entità prive di personalità giuridica il Tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.

Per i locali e aree scoperte di proprietà comunali e cedute in utilizzo a qualsiasi titolo in favoredi terzi, il Tributo fa carico al soggetto utilizzatore.

Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dellostesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La denuncia di nuova utenza, di cessazione e di variazione, è redatta sull'apposito modulo a disposizione dell'utente e deve essere compilata con indicazione di tutti i dati ivi richiesti. Deve essere presentata entro 90 giorni da quello di inizio dell'occupazione e della variazione.

In caso di nuova utenza, la medesima decorre dal giorno successivo a quello in cui si èverificato l'evento.
Qualora tale denuncia sia fatta tramite il mezzo postale, fa fede la data di spedizione del plico. La cessazione dà diritto all'abbuono del Tributo dal giorno successivo alla sua presentazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazionid'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effettidal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.
Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro 90 giorni, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, ma presentata successivamente, il Tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto in ritardo tale denuncia, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se il Tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di omessa denuncia di utenza domestica di residenti, entro il termine di cui sopra, l'utenza sarà, in ogni caso, considerata attiva ed iscritta d'ufficio a posizione tributabile con i parametri di nucleo familiare desunti dall'anagrafe comunale e con metratura desunta dalla documentazione c/o l'Agenzia delle Entrate e, in mancanza con superficie presunta pari a mq. 120, restando, in ogni caso, salvo il diritto di richiedere le maggiori spettanze nel caso in cui la verifica dovesse portare al pagamento di una tariffa maggiore rispetto ai parametri standard sopra indicati.

Per le utenze domestiche dei non residenti, i componenti del nucleo familiare saranno determinati d'ufficio in numero di 3.

Nel caso di omessa denuncia entro il termine di cui sopra, dell'utenza non domestica, la medesima sarà, in ogni caso, considerata attiva dalla data di presentazione della scia o rilascio di autorizzazione, ed assoggettata ai coefficienti massimi utilizzati per il calcolo della Tributo parte fissa e parte variabile.

Si prescinde dalla denuncia per le informazioni che possono essere acquisite periodicamente dagli uffici comunali competenti, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

ART. 5 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al periodo precedente, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta

b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:

   - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
   - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;

c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

   - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;

e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 6 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

a) Il riferimento alla richiesta di servizio

b) Il codice utente ed il codice utenza

c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al periodo precedente, a mezzo posta (raccomandata), via e-mail (pec) o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta

b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 8 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il

Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;

c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

TITOLO II
COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 9 COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è commisurato in base alla quantità dei rifiuti prodotti, al loro costo di smaltimento, per unità di superficie imponibile, nonché, per le utenze domestiche, dal numero di componenti il nucleo familiare. Le tariffe che compongono il Tributo sono determinate dal Comune secondo i parametri di cui al DPR 158/1999.

ART. 10 COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il Tributo comunale si compone di una tariffa fissa ed una tariffa variabile.

La tariffa fissa, a copertura dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica, è determinata in relazione al costo €/mq corretto con il coefficiente Ka, derivante dalla superficie tributabile, corretta a sua volta con il coefficiente Ka.

La tariffa variabile, a copertura dei costi variabili attribuiti all'utenza domestica, è determinatain relazione al costo €/kg, corretto con il coefficiente Kb e dal numero dei componenti dei nuclei familiari, corretti a loro volta con il coefficiente Kb.

La tariffa fissa e variabile a copertura dei costi fissi e variabili attribuiti all'utenza non domestica è determinata in relazione al costo €/mq. derivante dalla superficie tributabile, corretti con i coefficienti Kc e Kd.

Il Tributo provinciale per l'esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., si applica solo al Tributo comunale.
L'obbligo di corrispondere il Tributo decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti dal giorno successivo.

ART. 11 ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Il Tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

Il numero dei nuclei e dei componenti viene verificato di anno in anno con le risultanze di Anagrafe anche a confronto con quelle denunciate dall'utenza.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° Gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Non sono computati, previa trasmissione di documentazione adeguata prodotta dall'utente:

- i componenti che, in maniera permanente, risultano ricoverati;

Per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione per propri usi e per quelli dei familiari, per la determinazione del nucleo familiare, qualora non denunciato numericamente dall'utente, si applica il coefficiente riferito a n. 3 componenti.

UTENZE NON DOMESTICHE

Per la classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento alla tipologia prevalente iscritta in Camera di Commercio per ogni singola unità operativa, fatto salvo la verifica delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie, chepuò essere distinta materialmente dalla restante parte ad uso domestico, sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il Tributo vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

Il Tributo per ogni attività è unico anche se concorrono per l'esercizio dell'attività superfici che presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 12 SUPERFICI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TRIBUTO

Le superfici imponibili sono:

Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate tutte le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte accessibili con scale, bagni, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, locali caldaia, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);

Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. I locali e le aree principali e di servizio relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività prevalente in

essisvolta.

Le aree scoperte operative delle attività non domestiche sono soggette al Tributo. ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature, parcheggi.

I locali ed aree nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, sono interamente imponibili in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità.

Non si tiene conto delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dall'imposizione devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, sono associate alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

ART. 13 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

La superficie tributabile per le utenze domestiche non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

Per tutte le altre utenze la superficie tributabile è quella calpestabile, calcolata con gli indici e le modalità di cui al DPR 138/98.

La misurazione è fatta sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisori interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

La metratura complessiva della superficie utile al calcolo del Tributo è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore al mezzo metro quadrato o pari/inferiore al mezzo metro quadrato della superficie complessiva.

TITOLO III
ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

ART. 14 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Non sono tributabili:

- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi e/o direttamente rilevabili da idonea documentazione;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tributabili, ad eccezione di quellearee scoperte operative legate alle attività;
- i locali completamente privi di allacci ai servizi a rete o completamente vuoti e inutilizzati;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione**;**
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i locali di fatto non utilizzati in quanto per gli stessi siano stati rilasciati titoli edilizi abitativi limitatamente al periodo di validità del titolo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché le associazioni con finalità socioassistenziali;
- le aree comuni dei condomini di cui all'art.1117 del Codice civile, qualora non utilizzate da alcuno in via esclusiva, esclusi gli alloggi dei portieri;
- gli spazi adibiti al solo ed esclusivo esercizio di attività sportiva. Qualora tali spazi siano forniti di locali, vani accessori ed aree scoperte adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili sono soggetti alla Tributo in relazione alla superficie di tali locali;
- le cabine elettriche e simili ad uso pubblico;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di Culto ammessi nello Stato limitatamente alle parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose nonché tutte le loro relative aree scoperte pertinenziali;
- i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati anche se contenenti macchinari, vuoti o chiusi, rilevabili da idonea documentazione quale la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
- i locali e le aree che risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e che non possono produrre rifiuti, rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli Organi competenti;
- le aree e i locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della Tributo, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali pericolosi, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale pericoloso;
- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni e producono rifiuti speciali per lo smaltimento dei quali la ditta sostiene un costo; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi

in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili al Tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. Alle attività agricole sono equiparate quelle florovivaistiche e le serre;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al Tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal Tributo;
- le superfici dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3° del Dlgs.152/2006. In questo caso gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla Tributo devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale che siano adibite esclusivamente per uso didattico;

ART. 15 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO

Tutte le riduzioni e le agevolazioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, previa esibizione e deposito della idoneadocumentazione. La riduzione e l'agevolazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è stata presentata la relativa istanza.

RIDUZIONI

Le tariffe del Tributo sono ridotte del 30% per le abitazioni in cui l'unico occupante sia ricoverato in modo permanente c/o altre strutture e che la utilizzi per periodi discontinui non superiori a gg. 7 anche più volte nell'anno solare.

AGEVOLAZIONI

La tariffa variabile del tributo è ridotta del 15% per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001 o certificate EMAS, che operano con parametri di rispetto ambientali direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale riduzione si applica per tutti gli anni in cui ha validità la certificazione e, comunque, dall'originario ottenimento.

La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% esclusivamente per le utenze domestiche che dimostrino di provvedere al compostaggio mediante presentazione della documentazione tecnica illustrativa del processo di compostaggio vegetale.

La tariffa variabile del Tributo è ridotta del 20% per le famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE.

Non sono applicabili cumulativamente più riduzioni e più agevolazioni. Sarà applicata quella più favorevole al contribuente.

È cumulabile la riduzione con l'agevolazione. In tale caso l'agevolazione e la riduzione vengono applicate sull'importo ottenuto dall'applicazione dell'agevolazione o riduzione precedentemente applicata, partendo da quella più favorevole al contribuente.

ART. 16 DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo mentre è dovuta la parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al periodo precedente entro i termini di cui al presente articolo periodo precedente si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 17 RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO

1) Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

2) La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

3) La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è Pr = Qr/Qt, dove:

   - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
   - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd X·Sr con:
   - Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
   - Sr è la superficie di riferimento.

4) Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il **50 % (percentuale a scelta)** della quota variabile della tariffa.

5) La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

   a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
   b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
   c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
   d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
   e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
   f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6) La riduzione si applica a consuntivo, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 18 TRIBUTO GIORNALIERO

Per le utenze che occupino temporaneamente locali od aree pubbliche, ad uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il Tributo giornaliero. È temporanea l'occupazione per periodi inferiori a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente per ogni anno.

Per i pubblici spettacoli si applica il Tributo giornaliero anche in caso di occupazione di aree private.

L'ammontare del Tributo giornaliero per le occupazioni temporanee è il seguente:

- tributo rapportato a giorno di quello annuale, attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 50%;
- tributo rapportato a giorno di quello annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la maggiorazione del 30% per le occupazioni attinenti a manifestazioni patrocinate dal Comune;

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Piano Economico di Gestione del servizio è applicato il Tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

L'adempimento della denuncia dell'uso temporaneo (diverso dall'occupazione relativa al mercato ordinario) è assolto con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale che è corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero:

- le manifestazioni comunali;
- le occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 72 ore, effettuate in occasione di manifestazioni promosse da Enti che non perseguano fini di lucro e che non comportino attività di vendita o di somministrazione di bevande e cibi;
- l'occupazione di suolo pubblico per un tempo non superiore a quattro ore;
- l'occupazione di suolo pubblico per traslochi non superiori a quattro ore;
- le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti non superiori a quattro ore.

ART. 19 SCUOLE STATALI

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L.31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO IV
PAGAMENTO – ACCERTAMENTO RICOSSIONE E RIMBORSI DELLA TRIBUTO

ART. 20 PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1) Il pagamento va effettuato entro il/i termine/i di scadenza indicato/i nell'avviso di pagamento.
2) Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
3) Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
4) Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
5) In presenza di una presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
6) Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
7) Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
8) Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
9) Il termine di cui al comma 5 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
10) In nessun caso possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
11) In sede di prima applicazione del Tributo gli importi sono versati con le seguenti scadenze:

- 15/09/2023 – I rata Tributo comunale
- 30/11/2023 - II rata Tributo comunale

Per le annualità future, è facoltà dell'Amministrazione comunale individuare, con provvedimento deliberativo, diverse scadenze, salvo eventuale e diversa disposizione Legislativa. In mancanza, le scadenze rimangono quelle sopra individuate.

Gli avvisi di pagamento sono spediti per posta ordinaria c/o la residenza dell'utente, o ad altro recapito indicato nella denuncia.

La spedizione dell'avviso è provata con il tabulato di spedizione della Pubblica Amministrazione consegnato alla Poste o a soggetto incaricato della spedizione.

È onere dell'utente, nel caso in cui all'approssimarsi della data di scadenza del pagamento, non abbia rinvenuto l'avviso di pagamento, chiedere informazioni allo sportello Tari al fine di non incorrere nell'omesso pagamento del Tributo.

L'utente, ad ogni modo, è tenuto al versamento del Tributo entro le date previste nel presente Regolamento o in quelle diversamente individuate di anno in anno. La pubblicazione all'Albo Pretorio del presente regolamento e della eventuale deliberazione di individuazione di nuovi termini di pagamento, fa piena prova di conoscenza legale dei medesimi, opponibile, ai terzi.

Su richiesta dell'utente e valutate le reali difficoltà finanziarie, è possibile rateizzare il solo Tributo, nell'anno solare, con addebito degli interessi legali.

È facoltà del contribuente chiedere la compensazione dell'importo del solo Tributo, con i crediti che lo stesso o coloro che sono obbligati dal vincolo di solidarietà con l'intestatario dell'utenza, vanta/no nei confronti del Comune. In tal caso il contribuente deve fare esplicita richiesta, indicando il credito vantato e che intende compensare e, nel caso del soggetto con vincolo di solidarietà l'indicazione del nominativo.

La richiesta deve essere sottoscritta dal contribuente titolare dell'utenza e/o dal soggetto obbligato con vincolo di solidarietà del credito compensato.

Per importi superiori a euro 5.000,00 può essere richiesta garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero coattivo del credito.

ART. 21 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.27 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;

c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

ART. 22 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il Comune, o eventualmente il soggetto concessionario abilitato, provvede all'accertamento e alla riscossione del Tributo.

SANZIONI

1) In caso di omesso o insufficiente versamento sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti versati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2) In caso di omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del Tributo non versato**,** con un minimo di 50 euro**.**
3) In caso di infedele denuncia si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

ART. 23 RIMBORSO DEL TRIBUTO

Nei casi di errore, di duplicazione, di non assoggettabilità ovvero di eccedenza del Tributo corrisposto, viene disposto il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta da parte dell'utente o dall'accertamento d'ufficio del diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale.

Il rimborso delle somme versate e non dovute, comprensivo degli interessi maturati, potrà essere effettuato mediante compensazione dell'importo per il periodo successivo, se ciò è esplicitamente richiesto dall'utente, diversamente, dovrà essere fatto mediante corresponsione diretta all'utente della somma dovuta. Il termine per richiedere la restituzione delle somme non dovute si prescrive in cinque anni decorrenti dal versamento o da quando è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 24 MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

ART. 25 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1) L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2) Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
   a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
   b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
   c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
   d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
   e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
   f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3) È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

ART. 26 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1) Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
   a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
   b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
   c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 gironi lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2) La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
   a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
   b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3) Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
   a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o

meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
   b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
   c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4) Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esite della verifica ed in particolare:
   a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente:
   b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
   c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5) Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediate posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

TITOLO V
SOSPENSIONI E CONTENZIOSO

ART.27 CONTENZIOSO

L'intestatario dell'utenza che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi ai fini della determinazione ed applicazione delle tariffe del Tributo, inoltra istanza al Comune o chi da esso delegato alla gestione del Tributo, esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni, allegando i documenti a comprova di quanto sostenuto.

Il Comune o a chi da esso delegato alla gestione del Tributo, risponde in forma scritta all'istanza entro 30 gg. dalla presentazione della medesima.

In caso di rigetto della contestazione, l'utente potrà fare valere i propri diritti avanti la Commissione Provinciale Tributaria competente per territorio.

TITOLO VI
PIANO ECONOMICO DI GESTIONE E CONTROLLI

ART.28 REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

Ai fini della determinazione delle tariffe del Tributo è approvato dall'Amministrazione il Piano Economico di Gestione del Servizio dei rifiuti urbani, riportante tutti i dati riferibili al costo complessivo del servizio.

Il Piano Economico di Gestione del Servizio è accompagnato da una Relazione tecnica

che individuati i profili tecnico-gestionali ed economici-finanziari del servizio.

Copia del Piano Economico di Gestione del servizio e della Relazione sono trasmessi entro il mese di giugno di ciascun anno, all'osservatorio nazionale sui rifiuti.

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico e finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 29 CONTROLLO DEL TRIBUTO

Il Comune e/o chi delegato alla gestione della Tributo provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il Tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia**.** Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione del Tributo, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) provvedendo, a comunicare al soggetto interessato apposito avviso.
Per il controllo del Tributo è possibile:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere, entro un termine non inferiore a gg. 30 dalla data di ricevuta della richiesta, atti o documenti, comprese le planimetriedei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- utilizzare, dandone avviso all'interessato e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03, i dati presentati, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);

- accedere o far accedere persone agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficientereperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Dell'accesso sarà dato formale avviso all'utente, anche via fax, almeno gg. 5 prima della verifica**.**

Per le operazioni di cui sopra, è facoltà del Comune avvalersi del proprio personale dipendente e/o di soggetti all'uopo delegati dal Comune privati o pubblici di provata affidabilità e competenza.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento sarà effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 del Codice civile.

TITOLO VII
NORME FINALI

ART. 30 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2023.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge di riferimento della TARI, nel DPR 158/1999, le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA", nonché alle norme di settore vigenti di tempo in tempo.

Eventuali norme di Legge e disposizioni regolamentari statali successivi all'adozione del presente Regolamento, abrogano di diritto quelle in contrasto con le nuove disposizioni che il Legislatore ha considerato cogenti e non suscettibili di regolamentazione comunale, mentre quelle che non sono in contrasto ma suscettibili di regolamentazione comunale sono considerate norme di raccordo ed applicabili ai casi non esplicitamente normati, o normati in maniera più restrittiva per il contribuente.